

Fascicolo Informativo

CONTRATTO DI POLIZZA ALTRI SETTORI (autocarri, motocarri, rimorchi, autobus, camper, macchine agricole)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione,
leggere con attenzione la nota informativa.

Edizione Novembre 2016

Visita il sito
www.quixa.it

SOMMARIO

GLOSSARIO	1 di 2
NOTA INFORMATIVA	1 di 4
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1 di 4
1. Informazioni generali	
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	1 di 4
3. Coperture assicurative	
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.	
5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	1
6. Premi	
7. Attestazione dello stato del rischio	
8. Diritto di recesso – Clausola ripensamento	
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	
10. Regime fiscale	
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	3 di 4
11. Incidenti stradali con controparti estere	
12. Accesso agli atti dell'impresa	
13. Reclami	
14. Arbitrato	
15. Sito Internet – Aggiornamenti	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1 di 9
CAPITOLO 1 – NORME GENERALI	1 di 9
1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO	
1.3 MODALITÀ DI STIPULA DELLA POLIZZA	
1.4 EFFETTO DELLE GARANZIE E DURATA DEL CONTATTO	
1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente	
1.5.2 Modifica dei dati	
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze	
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi	
1.6 IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI E COMPENSAZIONE DEL PREMIO	
1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO ASSICURATO	
1.7.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo	
1.7.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta	2
1.8 FURTO DEL VEICOLO ASSICURATO	
1.9 DIRITTO DI RIPENSAMENTO	
1.10 RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO	
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE	4 di 9
2.1 COSA ASSICURA	
2.2 SOGGETTI ESCLUSI	
2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA	
2.4 DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA	
2.5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO	
2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE	
CAPITOLO 3 – IL SINISTRO	8 di 9
3.1.1 Obbligo di denuncia	
3.1.2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia	
3.1.3 Gestione delle vertenze	
3.1.4 Termine di prescrizione	



3.1.5 Accesso agli atti d'impresa

3.1.6 Liquidazione del danno

3.1.7 Controllo e repressione delle frodi.

3.2.1 Procedura di risarcimento diretto

3.2.2 Procedura di risarcimento ordinario

3.2.3 Risarcimento del terzo trasportato

3.2.4 Lesioni di lieve entità

3.2.5 Incidenti con controparti estere

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Glossario

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.
- **Carta Verde:** documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati
- **Codice delle assicurazioni:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- **Compagnia:** Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Rappresentanza generale per l'Italia, marchio commerciale Quixa
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Emissione della polizza:** registrazione del contratto nel sistema informatico di Quixa.
- **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di sinistro.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l'assicurazione.
- **M.C.T.C.** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Proprietario del veicolo:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **Quixa:** marchio commerciale di Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Rappresentanza Generale per l'Italia
- **R.C.A.:** abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè

l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.

- **Risarcimento:** somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- **Risarcimento diretto:** procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
- **Rivalsa:** diritto dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- **Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa.
- **Valore a nuovo:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto
- **Valore commerciale:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE ALTRI VEICOLI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Istituto di vigilanza.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet www.quixa.it. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con: Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Angelo Rizzoli, 4 – Ed. A - 20132 Milano, Italia.

Servizio Clienti 02.84.252.900, indirizzo internet: www.quixa.it; indirizzo di posta elettronica: info@quixa.it

indirizzo PEC: agd.italia@legalmail.it

Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U., ha la propria sede legale in Camino Fuente de la Mora 1, 28050 Madrid, Spagna.

L'impresa è soggetta al controllo dell'istituto di Vigilanza Spagnolo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da tale istituto con il codice C0730 del 04/12/1996.

L'impresa svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116.

QUIXA è un marchio commerciale concesso in uso da AXA S.A. a Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del capitale sociale di Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U. sottoscritto e di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) è di 95.767.606,20 euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 229.637.219,81 euro (comprendente del risultato di esercizio).

L'indice di solvibilità di Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del

marginale di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 360,81%.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

La copertura assicurativa offerta dal contratto è la Responsabilità Civile che copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato con il limite del massimale indicato in polizza.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.



Avvertenza

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno massima importanza: a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti QUIXA si riserva l'esercizio di rivalsa nei termini di cui all'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

La rivalsa è l'esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:

- 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze;
- 2.3 Cause di esclusione e rivalsa.

Il **massimale** è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.

Esempio:

ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rimborso sarà pari ad € 500 ovvero l'importo del massimale

Lo **scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10% il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.

La **franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo della franchigia è

espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.

Esempio:

*ammontare del danno € 1.000, franchigia € 250
il rimborso sarà pari a € 750, ovvero
l'ammontare del danno detratta la franchigia.*

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. A.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 2.2.

5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità



Avvertenza

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro:

- per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto della Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

6. Premi

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.

Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso intermediari, l'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

La modalità di pagamento prevista è la carta di credito.

La transazione effettuata è effettuata in condizioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure.



Avvertenza

In caso di cessazione del rischio assicurato, il contraente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art. 1.7 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).

7. Attestazione dello stato del rischio

L'attestazione sullo stato del rischio certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Quixa in via

telematica alla banca adti prevista dal Regolamento IVASS n. 9 del 2015.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio può essere esteso a cinque anni nei casi previsti dalla normativa.

9. Diritto di recesso – Clausola ripensamento

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito www.quixa.it da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. A Quixa sede operativa Via Angelo Rizzoli 4 – Ed. A - 20132 Milano – Italia.

In alternativa al modulo il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde.

Alla ricezione di tale documento Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 del Codice Civile).

Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

11. Regime fiscale

Alla garanzia r.c. auto presente in contratto si applicano al premio imponibile le seguenti imposte

- Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5%
- Imposta variabile sulla base della

provincia di residenza dell'intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%)

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare l'evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 800.896.989, oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.sinistri@axaglobaldirect.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 3.1 e 3.2 delle Condizioni di assicurazione.

il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell'assicuratore del responsabile del sinistro, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell'art. 3.2.1 Procedura di risarcimento diretto delle Condizioni di assicurazione.

In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarcimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere richiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 3.2.2 Procedura di risarcimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.

12. Incidenti stradali con controparti estere

Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 3.2.5 Incidenti con controparti estere.

13. Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

14. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati ad Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza Generale

per l'Italia – Ufficio Reclami, con le seguenti modalità:

- 1) Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it
- 2) tramite posta all'indirizzo Via Angelo Rizzoli, 4 – Ed. A – 20132 Milano

La compagnia fornisce una risposta all'utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'Ivass, Servizio Tutela degli Utenti.

Il reclamo deve essere inviato all'Autorità, in Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), o trasmesso ai fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353, oppure via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro.

Quale condizione di procedibilità dell'eventuale successiva azione giudiziale il reclamante può inoltre:

- per le controversie inerenti il contratto, promuovere un procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010, n.28 così come modificato dall'art. 84, comma1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
- per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.132 del 12 settembre n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162.

Infine, per le controversie relative ai sinistri rc auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, è possibile accedere alla procedura di conciliazione paritetica.

Per maggiori informazioni vedi il sito internet www.quixa.it nella sezione gestione sinistri.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm".

15. Sito Internet – Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.quixa.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del



Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

QUIXA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros S.A.U.
Rappresentante Generale
Filippo Sirotti

CAPITOLO 1 – NORME GENERALI

1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso nel momento della comunicazione al contraente dell'avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail. Contestualmente all'emissione del contratto Quixa procede alla consegna, secondo la modalità scelta dal contraente, del Certificato di assicurazione.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è annuale.

1.3 MODALITÀ DI STIPULA DELLA POLIZZA

Il contraente procede a inviare a Quixa tramite posta i documenti richiesti nella fase pre-contrattuale.

Quixa, effettua gli opportuni controlli delle dichiarazioni rese dal contraente e della documentazione da questi inviata, anche con l'ausilio delle banche dati istituzionali, (art. 132 del Codice delle Assicurazioni). Procede ad autorizzare l'acquisto della proposta da parte del contraente e, dopo aver ricevuto la conferma del pagamento, a emettere la polizza. Una volta ricevuta la polizza il contraente deve firmarla e restituirla a Quixa mediante fax, e-mail o posta.

1.4 EFFETTO DELLE GARANZIE E DURATA DEL CONTATTO

Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.

Il contratto ha durata annuale, pertanto l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

La garanzia r.c.auto è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un'altra Compagnia assicurativa.

1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente

Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare

tempestivamente alla Compagnia ogni dato inesatto.

Inoltre, il contraente ha sempre l'obbligo di comunicare alla compagnia ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).

1.5.2 Modifica dei dati

Quixa, in caso di variazione dei dati riportati nella polizza, una volta esperite le verifiche necessarie, procederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicurato, a comunicare al contraente l'eventuale premio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.

In caso di mancato invio da parte del contraente della documentazione eventualmente richiesta o di mancato pagamento del conguaglio dovuto, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che comportino un aggravamento del rischio possono determinare la cessazione del contratto di assicurazione e quindi l'inefficacia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:

- per la garanzia r.c.auto, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le somme che la Compagnia abbia dovuto corrispondere al terzo danneggiato.

Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccolte in fase di quotazione (a mero titolo esemplificativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).

Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta

successivamente alla stipula della polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell'identità del proprietario del veicolo).

Nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.

In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

1.5.4 Controllo e repressione delle frodi

Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.

La Compagnia utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo della tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

1.6 IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI E COMPENSAZIONE DEL PREMIO

Nel caso di richieste di modifiche del contratto avanzate dal contraente, Quixa, qualora rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:

- ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta al contraente, a seguito dell'operazione richiesta, al netto dell'eventuale credito vantato dalla compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
- attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il proprietario del veicolo deve tempestivamente informare Quixa e può scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all'acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.

Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre

suddette opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3.

Il contraente, a seguito del trasferimento di proprietà del veicolo, si impegna a distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione, e qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la Carta Verde.

Nel caso in cui il Contraente non rispetti tale impegno, in caso di incidente, sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione

Il trasferimento di proprietà, in caso di sostituzione di veicolo o di risoluzione di contratto, comporta l'aggiornamento o l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

1.7.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, mantenendo la classe di merito maturata, solo se il nuovo veicolo è intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso di società, il trasferimento può essere effettuato solo a parità di soggetto giuridico o, solo nel caso di società di persone, anche da società di persone a socio della società stessa e viceversa.

L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.

Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.

La classe di merito non potrà invece essere mantenuta:

- nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di auto con auto, motociclo con motociclo ecc.);
- se il proprietario del veicolo sostituito è un soggetto diverso dal proprietario del veicolo da sostituire;
- nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.

In caso di comproprietà, la classe di merito può essere mantenuta solo se il mutamento della titolarità del veicolo comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi e non viceversa.

1.7.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo

La richiesta di cessione di contratto deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà e comporta la sostituzione di polizza a favore del nuovo proprietario.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di merito CU 14.

1.7.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta

In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di proprietà, Quixa procederà alla risoluzione del contratto a far data dall'effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.8 FURTO DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di furto del veicolo il contraente o assicurato deve darne immediata comunicazione a Quixa, inviando contestualmente la copia della denuncia di furto.

Quixa procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il contraente può stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata, a patto che il proprietario rimanga invariato.

1.9 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dallo stesso, utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito www.quixa.it da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa Via Angelo Rizzoli 4 – Ed. A – 20132 Milano.

In alternativa al modulo il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. Alla ricezione di tale documento Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.

L'esercizio del diritto di recedere comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella

banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

1.10 RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

In caso di accordo tra Quixa e il contraente, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.

Il contraente è tenuto a inviare a Quixa apposita richiesta tramite raccomandata. Tale richiesta dovrà comprendere l'impegno del contraente a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. Nella sezione modulistica del sito www.quixa.it è disponibile il modello che il contraente potrà utilizzare.

Nel caso in cui il contraente non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

La data di invio di quest'ultima costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La risoluzione consensuale del contratto comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

1.11 CONTRATTO STIPULATO PER TRAMITE DI INTERMEDIARI

Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest'ultimo deve dare immediata informazione alla Compagnia.

Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario (art. 1393 del Codice Civile).

Quixa consentirà l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI).

Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

1.12 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge.

Il Foro competente è quello dell'Autorità

Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITA' CIVILE

2.1 COSA ASSICURA

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.

2.2 SOGGETTI ESCLUSI

In conformità a quanto previsto dall'art. 129 del Codice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli affiliati, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

- a) in caso di dolo del conducente;
- b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psico-

- c) fisica per uso di sostanze stupefacenti al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 187 del Codice della Strada, oppure per abuso di psicofarmaci;
- c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 186 del Codice della Strada per tutti i sinistri successivi al primo causati nell'annualità assicurativa;
- e) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
- f) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità vivavoce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l'utilizzo delle mani

Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 15000 nei seguenti casi:

- g) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
- h) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 186 del Codice della Strada, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
- i) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del libretto di circolazione;
- j) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
- k) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del Codice della strada;

- l) se il veicolo è utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente, nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti;
- m) nel caso di irregolarità contrattuali, meglio descritte nel Capitolo1 – Norme generali;

2.4 DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA

Sulla base della tipologia di veicolo da assicurare (vedi seguente **Tabella di corrispondenza Tipologia di Veicolo – Forma Tariffaria**) verrà definita una proposta risultante dall'applicazione di una delle seguenti formule tariffarie:

Franchigia Fissa ed Assoluta – dato il premio indicato in polizza, si avrà l'applicazione di una clausola contrattuale (Franchigia) che prevede, in caso di sinistro, il rimborso da parte del contraente di una quota fissa per sinistro definita nel contratto.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Quixa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Tariffa Fissa – tale formula tariffaria prevede un premio fisso ed invariabile a carico dell'assicurato il cui ammontare è legato alle proprietà del veicolo assicurato indipendentemente dagli incidenti causati.

Tariffa Fissa con Pejus – verrà applicata una percentuale di maggiorazione alla Tariffa Fissa, sulla base del numero di sinistri causati nei periodi assicurativi precedenti.

a) Se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

□□

Maggiorazioni di premio per tariffa Pejus

1) Maggiorazione per sinistrosità: 2 o più sinistri - Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

2) Veicolo già in precedenza assicurato

con altra compagnia - Nel caso in cui il contratto stipulato con Quixa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora essa risulti dovuta tenendo conto della sinistrosità pregressa risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

3) Attestazione di rischio riferita a contratto scaduto da più di 12 mesi e con veicolo che non ha circolato - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di 12 mesi, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, al nuovo contratto non verrà applicata la penalizzazione derivante dall'applicazione del pejus.

4) Veicolo in precedenza assicurato con contratto temporaneo - Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica qualora risulti dovuta tenendo conto della sinistrosità pregressa risultante dal precedente contratto temporaneo. Il Contraente è tenuto a esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al punto c).

5) Revisione - In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) su richiesta del Contraente entro la data di scadenza del contratto oppure, nel caso di rinnovo del contratto, potrà essere conteggiata sull'ammontare del premio della nuova annualità.

6) Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà,

all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

7) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione – Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno

dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

Tabella di corrispondenza Tipologia di Veicolo – Forma Tariffaria:

VEICOLO		FORME TARIFFARE		
Categoria	Tipologia	Tariffa Fissa		Franchigia fissa ed assoluta
		Con maggiorazioni del premio di sinistrosità (Pejus)	Senza maggiorazioni del premio di sinistrosità (Pejus)	
Autobus	Autobus		■	■
	Filobus			■
Autocarro	Autoarticolato	■		■
	Autocarro	■		■
	Autosnodato	■		■
	Autotreno	■		■
	Trattore stradale	■		■
Autocarro uso speciale	Veicolo uso speciale	■		■
Camper e simili	Veicolo uso speciale	■		■
Macchina agricola	Carrello portatrattore		■	
	Generatore elettrico		■	
	Macchina agricola		■	
	Motoagricolo		■	

	Trattrice agricola con rimorchio		■	
	Trattrice agricola senza rimorchio		■	
Macchina operatrice	Carrello rimorchio		■	
	Macchina semov./rimorchio		■	
	Macchina operatrice		■	
	Veicolo uso speciale		■	
Motocarro	Ciclomotore 2/3 ruote	■		
	Motoveicolo trasporto cose	■		
	Quadriciclo trasporto promiscuo	■		
	Quadriciclo trasporto cose	■		
Motocarro uso speciale	Motoveicolo uso speciale	■		
Rimorchio macchina agricola	Rimorchio agricolo		■	
Rimorchio trasporto cose	Rimorchio trasporto cose	■		■
Rimorchio trasporto persone	Rimorchio trasporto persone		■	■
Rimorchio uso speciale	Rimorchio uso speciale	■		■

2.5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato del rischio) certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi 5 anni e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione e che il premio sia stato versato per intero.

La validità dell'attestazione può essere protratta fino a 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di:

- cessazione del rischio assicurato (trasferimento di proprietà);

- sospensione o mancato rinnovo del contratto;
- mancato utilizzo del veicolo.

Le circostanze sopra descritte dovranno essere certificate da apposita documentazione comprovante.

2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

Qualora il contraente ne faccia esplicita richiesta alla Compagnia, potrà ricevere la carta verde: in questa ultima ipotesi l'assicurazione vale inoltre

per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

L'elenco degli Stati dove Direct garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito www.quixa.it.

CAPITOLO 3 – IL SINISTRO

3.1.1 Obbligo di denuncia

In caso di sinistro, l'assicurato o l'avente diritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve comunicare l'evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 800.896.989, oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica infosinistri@axaglobaldirect.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuta a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia all' art. 3.2 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

3.1. 2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia

Quixa applica l'art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:

- rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;
- negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie.

Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

3.1. 3 Gestione delle vertenze

Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.

Quixa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

3.1.4 Termine di prescrizione

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso. (Nota e richiamo nell'art 73)

3.1.5 Accesso agli atti d'impresa

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

3.1.6 Liquidazione del danno

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

3.1.7 Controllo e repressione delle frodi.

Quixa, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

3.2.1 Procedura di risarcimento diretto

La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell' art

149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "Modulistica" e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o "modulo blu" debitamente compilato.

Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

3.2.2 Procedura di risarcimento ordinario

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art 148 del Codice delle assicurazioni, l'assicurato deve inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "modulistica".

3.2.3 Risarcimento del terzo trasportato

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell' art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa, mediante raccomandata a/r.

3.2.4 Lesioni di lieve entità

In ottemperanza all'art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento

clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o "colpo di frusta" che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la lesione.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

3.2.5 Incidenti con controparti estere

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.ucimi.it che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali

1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

In relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza generale per l'Italia – via Angelo Rizzoli 4, 20132 Milano (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano raccolti presso di Lei o presso altri soggetti quali operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente utilizzabili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Rientrano nelle finalità assicurative la preventivazione dei premi, la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; la costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche e l' utilizzo a fini tariffari dei dati raccolti. Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell'art 24 del Codice Privacy. Nel caso fosse necessario gestire dati personali sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, le verrà chiesto specifico consenso al momento della raccolta di tali dati che verranno trattati nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

In particolare nel perseguimento delle finalità assicurative, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a) assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito);
- b) società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- c) società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d) organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- e) IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Inoltre tenuto conto che i dati forniti, nell'ambito del rapporto assicurativo esistente o da costituire, potranno essere utilizzati per fornire il servizio di preventivazione ed emissione di polizze, a tal fine potranno essere elaborati e confrontati con altre banche dati legittimamente disponibili ed adottando adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei dati stessi.

1.2 Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di collaborazione e partnership. In particolare i dati con il suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che lei potrà in ogni momento esprimere il suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e

al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre i dati, con il suo ulteriore separato consenso potranno essere usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.

2. Modalità di trattamento dei suoi dati

I Suoi dati saranno trattati dalla nostra Società – Titolare del trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Inoltre i dati potranno essere resi anonimi ed elaborati su base statistica per desumere informazioni strumentali alla fornitura del servizio assicurativo. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa.

Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa. In tale ambito di attività i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

Nel caso in cui Lei presti specifico e separato consenso i suoi dati potranno essere comunicati a società terze appartenenti al settore assicurativo o con i quali la nostra società abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale. In tal caso grazie al suo consenso questi soggetti, agendo quali autonomi titolari del trattamento, fornendo separata informativa potranno utilizzare i dati per inviarle offerte e proposte riservate. Per piena trasparenza Le precisiamo che l'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati con il suo consenso sono sempre disponibili rivolgendosi al Titolare del trattamento all'indirizzo indicato al punto 4 seguente. In ogni caso i suoi dati non saranno diffusi.

4. Ruoli nel trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza generale per l'Italia - via Angelo Rizzoli 4, 20132 Milano.

Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati è il responsabile pro tempore preposto a tale funzione aziendale. Per piena trasparenza, il sito del Titolare alla pagina <https://www.quixa.it/Portals/1/documents/ElencoDeiResponsabili.pdf> pubblica l'elenco dei responsabili del trattamento, con le categorie delle aree che vengono a conoscenza dei dati tramite i rispettivi incaricati del trattamento.

5. Diritti dell'interessato

Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al Responsabile preposto



alla gestione delle istanze degli interessati, inviando una email a centrocompetenzaprivacy@quixa.it o una comunicazione scritta a AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza generale per l'Italia Casella Postale 13320, 20130 Milano.